

## CONDIZIONI SPECIALI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO

### TRA

La Consip S.p.A., a socio unico, con sede legale in Roma, Via Isonzo, n.19/E, p. IVA 05359681003, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante Dott. Domenico Casalino, domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito per brevità anche "Consip",

### E

la Società \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, P.IVA \_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_ e legale rappresentante Dott. \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito per brevità anche "Impresa",

### PREMESSO CHE

- con convenzione del 17 novembre 2009 e sulla base delle norme ivi richiamate, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di seguito per brevità anche "Amministrazione", ha affidato alla Consip, per quanto di sua competenza, lo svolgimento delle attività ivi previste, comprese le connesse acquisizioni di beni e servizi, tra cui quella oggetto del presente contratto;
- l'Impresa è risultata aggiudicataria della procedura a tal fine indetta dalla Consip nell'interesse dell'Amministrazione per l'acquisizione della fornitura oggetto del presente contratto;
- l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, ha prestato la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, secondo l'importo ivi indicato o il diverso importo determinato secondo le modalità fissate nel Disciplinare di gara, ed ha soddisfatto gli obblighi assicurativi richiesti; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- il contratto si compone di due parti "Condizioni generali del contratto" e "Condizioni speciali del contratto". Le Condizioni generali si applicano nell'ambito di tutti gli accordi tra Consip e le Imprese e gli articoli che ne fanno parte recano, accanto al numero dell'articolo, la lettera "G". Le Condizioni speciali si applicano in funzione della disciplina propria rispetto all'oggetto contrattuale e i relativi articoli sono contraddistinti dalla lettera "S";
- in caso di discordanza tra quanto previsto nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto e quanto contenuto nelle Condizioni Generali del Contratto, prevarranno le previsioni contenute nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto.
- l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato "I" - Dichiarazione d'offerta; Allegato "II" - Offerta Tecnica; Allegato "III" Capitolato tecnico; Allegato "IV" - Chiarimenti inviati dalla Consip nel corso della procedura di gara) definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle



prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;

- il Codice identificativo del presente contratto è il seguente **4800394272**;
- il DUVRI generico verrà integrato dall'Amministrazione con il DUVRI specifico prima dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate:

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

## **ARTICOLO 1 S**

### **OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE**

1. La Consip, nell'interesse dell'Amministrazione, affida all'Impresa, che accetta, la fornitura dei prodotti e la prestazione dei servizi di seguito indicati, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute negli Allegati al Contratto e in base alle condizioni e termini previsti nel presente contratto:

a) la fornitura di nuovi lettori per la raccolta delle timbrature ed il controllo accessi, presso tutte le sedi del MEF distribuite sul territorio, così costituita:

- 1) fornitura di nuovi lettori comprensiva di apparati, infrastrutture e software necessari per il loro funzionamento;
- 2) attività finalizzate alla loro installazione, la rimozione e, su richiesta dell'Amministrazione, lo smaltimento dei vecchi lettori esistenti con il relativo hardware a supporto;

b) fornitura delle scorte di tessere di prossimità (badge) con personalizzazione, inizializzazione ed invio alla sede di pertinenza;

c) l'erogazione dei servizi di movimentazione e manutenzione per il parco lettori installati:

- 1) manutenzione dei nuovi lettori forniti ed installati nonché degli apparati, infrastrutture e software necessari per il loro funzionamento;
- 2) movimentazioni dei lettori e degli apparati ed infrastrutture necessari per il loro funzionamento, con il relativo software installato;
- 3) disinstallazione e immagazzinamento dei lettori, degli apparati e del materiale di supporto;

d) l'erogazione dei servizi di manutenzione per il parco tornelli e cancelletti installati;

e) la fornitura del sistema di gestione delle timbrature raccolte dai lettori che si suddivide in:

1. Sistema Centrale: hardware, software e licenze per

- la raccolta e la gestione delle timbrature, nonché l'erogazione dei servizi ad essi correlati;
- la predisposizione dei dati delle timbrature per l'acquisizione da parte del sistema gestione del personale (SPRING)

---

Schema di Contratto per l'acquisizione di hardware, software, servizi connessi e manutenzione per il rinnovo dell'infrastruttura di rilevazione presenze e controllo accessi delle sedi centrali e periferiche del Ministero dell'Economia e delle Finanze. ID 1288

Allegato 4 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



- l'acquisizione, dal sistema gestione del personale (SPRING), e la gestione delle liste di utenti abilitati al passaggio dei varchi gestiti dai lettori;
2. Sistemi Locali: hardware, software e licenze per la gestione degli accessi alla sede e rilascio dei badge ai visitatori;
- f) servizio di supporto specialistico a consumo di cui al successivo art 10 S che la Consip si riserva di richiedere sulla scorta delle esigenze che emergeranno in corso di esecuzione contrattuale.
2. Le apparecchiature di cui al precedente comma 1, lettera a), b) ed e), dovranno essere corredate dalla relativa documentazione tecnica e d'uso, redatta in lingua italiana.
3. Il quantitativo dei lettori comprensivi di HW e SW di cui al comma 1, lettera a) punto 1 del presente articolo, è pari a circa 600 unità, come meglio precisato nel Capitolato Tecnico. La Consip si riserva di acquisire i lettori in tutto o in parte, sulla base delle esigenze che emergeranno in corso di vigenza contrattuale.
4. Il numero delle tessere di prossimità di cui al comma 1 lettera b) del presente articolo è pari a circa 6000 unità. La Consip si riserva di acquisire le tessere di prossimità in tutto o in parte, sulla base delle esigenze che emergeranno in corso di vigenza contrattuale.
5. Le apparecchiature e i prodotti oggetto della fornitura dovranno essere conformi, salvo espressa autorizzazione della Consip alla variazione, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e nella relativa documentazione tecnica e d'uso ed alle caratteristiche migliorative previste nell'Offerta Tecnica.
6. Le apparecchiature ed i servizi oggetto del presente contratto dovranno essere consegnati ed erogati presso le sedi centrali e periferiche del MEF, su tutto il territorio nazionale, come indicate nel Capitolato Tecnico. Al fine di individuare esattamente il luogo di consegna, l'impresa, prima della stessa, si impegna a contattare la Consip e/o l'Amministrazione. Sul documento di trasporto (DDT), l'Impresa si impegna a riportare il codice del contratto comunicato dalla Consip.
7. Le prestazioni relative ai servizi oggetto del presente contratto dovranno essere eseguite secondo quanto stabilito nel presente contratto, nel Capitolato Tecnico, nel Piano di Lavoro e nel Piano degli Interventi approvati da Consip, nell'Offerta Tecnica.
8. L'Impresa prende atto ed accetta che la Consip non garantisce l'acquisto di tutti i beni o l'attivazione di tutti i predetti servizi, ovvero si riserva di acquistare i predetti beni e di attivare i predetti servizi in misura ampiamente inferiore a quanto indicato nel Capitolato Tecnico ovvero si riserva di affidare totalmente o parzialmente a fornitori terzi l'acquisto dei predetti beni e dei predetti servizi. I beni ed i servizi potranno essere acquistati, ove necessario, fino alla concorrenza del corrispettivo di cui all'articolo 125 comma 1. Pertanto, i beni saranno forniti ed i servizi verranno erogati, di volta in volta, solo previa richiesta e/o approvazione



della Consip e/o dell'Amministrazione e nei limiti di quanto di volta in volta richiesto e/o approvato. All'impresa verrà, comunque, garantito l'acquisto dei predetti beni e servizi per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale, salvo che nei casi di cui all'articolo 18 S e 12 G.

9. E' designato quale Responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e smi e del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 il Dott. Fabio Rosati.

È designato Direttore dell'esecuzione, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 300 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 e al D.Lgs. n. 163/2006 e smi, il Dott. \_\_\_\_\_.

## **ARTICOLO 2 S**

### **DURATA**

1. Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine allo spirare di 48 (quarantotto) mesi decorrenti dalla "Data di inizio attività" che, ai sensi di quanto statuito dall'art 153 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207, sarà comunicata tramite raccomandata A/R dalla Consip all'Impresa e dovrà comunque avvenire entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di stipula del contratto. Si precisa che solo relativamente alle prestazioni di cui all'art. 15 comma 1 lettera a) punti 1 e 2 il contratto avrà durata di 36 mesi dalla "Data di inizio attività". Resta salvo quanto previsto al comma 6 dell'art.159 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207
2. La Consip si riserva di redigere apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con il Fornitore.
3. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, la Consip si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. In caso di sospensione si applicano le disposizioni previste dagli art. 308, 159 e 160 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207.

## **ARTICOLO 3 S**

### **OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'IMPRESA**

1. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo anche quelli relativi:
  - a) all'imballaggio delle apparecchiature hardware e dei prodotti software, eseguito con i materiali necessari, conforme alla norme in vigore, a seconda della loro natura;



- b) al trasporto, al disimballo ed alla collocazione delle apparecchiature hardware e dei prodotti software nei locali dell'Amministrazione;
- c) all'apposizione sulle apparecchiature hardware delle "targhette identificative";
- d) alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della fornitura e dei servizi accessori, nonché ai connessi oneri assicurativi;
- e) allo sgombero e all'asporto, a lavoro ultimato, delle attrezzature e dei materiali residui, ivi compresi quelli di imballaggio, in conformità alle norme vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.

La rimozione dei residui, di cui alla precedente lettera e), dovrà risultare da apposita nota sottoscritta da un incaricato dell'Impresa e da un incaricato della Consip e/o dell'Amministrazione. A tal fine l'Impresa dichiara espressamente, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa, che tali residui sono stati da essa prodotti.

- 2. L'Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni tutte oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, nonché nel presente contratto e nei suoi allegati ed in particolare nell'Offerta Tecnica.
- 3. L'Impresa si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti della Consip e/o dell'Amministrazione.
- 4. Le apparecchiature hardware ed i prodotti software oggetto della fornitura dovranno essere conformi, salva espressa autorizzazione della Consip alle eventuali variazioni, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nell'Offerta Tecnica, nel Capitolato Tecnico e nella relativa documentazione tecnica e d'uso.
- 5. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Consip da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
- 6. L'Impresa si obbliga a consentire alla Consip e all'Amministrazione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
- 7. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, della Legge n. 4 del 9 gennaio 2004, il fornitore nell'attività eventuale di realizzazione e/o modifica di Applicazioni Internet rese disponibili su reti Intranet o su supporti, come CD-ROM e DVD, utilizzabili anche in caso di personal computer non collegato alla rete, oggetto del presente contratto, dovrà rispettare i requisiti di accessibilità stabiliti dal Decreto del Ministero per l'Innovazione e le Tecnologie 8 luglio 2005 - Allegato A, nonché dalle Linee Guida

---

Schema di Contratto per l'acquisizione di hardware, software, servizi connessi e manutenzione per il rinnovo dell'infrastruttura di rilevazione presenze e controllo accessi delle sedi centrali e periferiche del Ministero dell'Economia e delle Finanze. ID 1288

Allegato 4 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



per l'Accessibilità e l'Usabilità dei Siti Web. Si precisa che, laddove non vengano rispettati i requisiti suddetti secondo la normativa in materia di accessibilità, la Consip avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

8. L'Impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione, oltre che dalla Consip, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
9. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Consip, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
10. L'impresa è tenuta a comunicare a Consip ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire a Consip entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.
11. L'Impresa indica, all'atto della stipula del contratto, senza alcun onere aggiuntivo per la Consip il Responsabile unico delle attività contrattuali (nella persona di \_\_\_\_\_), le cui responsabilità sono dettagliatamente descritte nel Capitolato tecnico, affinché la Consip e/o l'Amministrazione possano fare ad esso riferimento per ogni aspetto riguardante l'esecuzione della fornitura.
12. L'Impresa si impegna a mettere a disposizione e collauda, entro 30 (trenta) giorni dalla data di stipula del contratto, pena l'applicazione delle penali di all'art. 11S, un Contact Center per la ricezione e gestione delle chiamate per qualsiasi richiesta relativa all'esecuzione del presente contratto, con un numero telefonico per la gestione delle chiamate, un numero di fax ed un indirizzo e-mail dedicati.

#### **ARTICOLO 4 S**

##### **PROPRIETÀ DELLE APPARECCHIATURE E TITOLARITÀ DELLE LICENZE D'USO**

1. L'Amministrazione acquisisce la piena proprietà delle apparecchiature di cui all'art. 1S comma 1, lettere a), b) ed e) a partire dalla "Data di Accettazione della Fornitura" di cui all'art. 8 S "Verifica di conformità"; prima di tale data tutti i rischi relativi alle apparecchiature saranno a carico dell'Impresa anche nell'ipotesi di detenzione della stessa da parte della Consip e/o dell'Amministrazione.
2. Le licenze d'uso dei prodotti software, di cui all'art. 1 S "Oggetto e luogo della prestazione", comma 1, lettere a) ed e), nonché la proprietà della relativa documentazione, sono concesse all'Amministrazione in modo perpetuo, non esclusive e trasferibili, anche ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 19 dicembre 2003; l'Amministrazione ne sarà titolare a partire dalla "Data di accettazione della fornitura"; prima di tale data tutti i rischi saranno a carico dell'Impresa anche nell'ipotesi di detenzione dello stesso da parte della Consip e/o dell'Amministrazione stessa; le licenze, pertanto, dovranno prevedere espressamente la facoltà di utilizzo dei prodotti software, nonché delle relative



versioni correttive, da parte del personale dell'Amministrazione, della Consip e di terzi da queste autorizzati.

3. Se previsto nella propria Offerta Tecnica e limitatamente a tale previsione, l'Impresa si impegna a cedere all'Amministrazione i codici sorgenti dei prodotti offerti.

## ARTICOLO 5 S

### GARANZIE

1. L'Impresa garantisce la piena proprietà delle apparecchiature, dei componenti materiali utilizzati per l'installazione, nonché la titolarità delle licenze d'uso dei programmi software forniti, e dichiara che tali suoi diritti sono liberi da vincoli o diritti a favore di terzi.
2. L'Impresa garantisce espressamente che le apparecchiature, i materiali ed i supporti sui quali sono caricati i programmi sono esenti da vizi dovuti a progettazione o ad errata esecuzione o a deficienze dei materiali impiegati, che ne diminuiscano il valore e/o che li rendano inadatti, anche solo parzialmente, all'uso cui sono destinati.
3. L'Impresa garantisce che i programmi sono esenti da vizi o difetti di funzionamento da essa conosciuti e/o conoscibili e che gli stessi sono conformi alle specifiche definite nel Capitolato Tecnico, nell'Offerta Tecnica e nei relativi manuali d'uso. L'Impresa garantisce, altresì, che i programmi sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
4. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'Impresa anche per il fatto del terzo, intendendo la Consip restare estranea ai rapporti tra l'Impresa e le ditte fornitrici dei vari materiali componenti la fornitura.
5. Le Parti convengono che i termini di cui agli articoli 1495, 1511 e 1667 c.c. decorreranno dalla "Data di accettazione della Fornitura" di cui al successivo articolo 8 S "Verifica di conformità".
6. Il termine per la denuncia dei vizi non riconoscibili viene convenuto in 6 (sei) mesi dalla scoperta.
7. In caso di inadempienza da parte dell'Impresa alle obbligazioni di cui ai precedenti comma, la Consip, fermo restando il risarcimento di tutti i danni, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 16 S "Risoluzione" in seguito riportato, nonché dell'art. 1456 c.c..

## ARTICOLO 6 S

### SUBAPPALTO

*< se il subappalto è previsto, inserire successivi comma 1 e 2 ....>*

1. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

\_\_\_\_\_.





Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra riportate.

*< ... ovvero, in alternativa, se il subappalto non è previsto, inserire il successivo comma 1 >*

2. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali.

## ARTICOLO 7 S

### CONSEGNA, INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE E PERSONALIZZAZIONE

1. La consegna della fornitura di cui all'art. 1 S comma 1 lettera a) punto 1) del presente contratto, dovrà essere eseguita dall'Impresa secondo le modalità, la pianificazione e la tempistica definite nel Capitolato Tecnico, nell'Offerta Tecnica, nel "Piano di Lavoro" e nel "Piano degli interventi" approvati da Consip e/o dall'Amministrazione, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 11S e coprirà l'arco temporale di 36 mesi decorrente dalla "Data di inizio attività". Si precisa che la consegna della fornitura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli di imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna, rimozione e asporto dell'imballaggio.
2. Le attività di installazione, che include quella di configurazione e personalizzazione, rimozione e smaltimento di cui all'art. 1 S comma 1 lettera a) punto 2), dovranno essere svolte e completate secondo le modalità, la pianificazione e la tempistica definite nel Capitolato Tecnico, nell'Offerta Tecnica, nel "Piano di Lavoro" e nel "Piano degli interventi" approvati da Consip e/o dall'Amministrazione, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 11S e copriranno l'arco temporale di 36 mesi decorrente dalla "Data di inizio attività".
3. Ultimate le operazioni di cui ai commi precedenti, l'Impresa dovrà consegnare alla Consip la "Scheda di intervento" debitamente compilata recante tra le altre cose le seguenti indicazioni: tipo, modello e numero seriale delle versioni dei prodotti installati, nonché la dichiarazione di rispondenza dei prodotti hardware e software forniti alle specifiche di cui al Capitolato Tecnico ed all'Offerta Tecnica e le articolazioni delle prove proposte per la Verifica di conformità.
4. La consegna della fornitura di cui all'art. 1 S comma 1 lettera b) del presente contratto, nelle modalità previste nel Capitolato Tecnico, dovrà essere eseguita dall'Impresa presso gli uffici di destinazione entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalle richieste ricevute al Contact center via fax o via posta elettronica da parte di Consip e/o dell'Amministrazione e coprirà l'arco temporale di 48 mesi decorrente dalla "Data di inizio attività". Si precisa che la consegna della fornitura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa.
5. L'Impresa dovrà consegnare il sistema di gestione di cui all'art. 1 S comma 1 lettera e) centrale e locale, e terminare il processo di installazione, configurazione





e personalizzazione nonché renderlo operativo, entro il termine di novanta (90) giorni decorrente dalla “Data di stipula del contratto” pena l’applicazione delle penali di cui all’art. 11S.

6. L’Impresa dovrà installare e configurare le apparecchiature per la comunicazione con SPRING, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di stipula del contratto pena l’applicazione delle penali di cui all’art. 11S.
7. All’esito delle attività di cui ai due commi precedenti, sarà redatto apposito verbale.

## **ARTICOLO 8 S**

### **VERIFICA DI CONFORMITÀ**

1. Entro il termine di 20 (venti) giorni lavorativi decorrenti dalla data ultima di consegna e installazione del sistema di gestione, le componenti hardware e software, di cui all’art. 1 S “Oggetto e luogo della prestazione”, comma 1 lettera e), saranno sottoposte a Verifica di conformità da parte della Consip, sulla base del Piano di collaudo, approvato nell’ambito del Piano della Qualità generale, e contenente l’articolazione delle prove proposte per la Verifica di conformità dei prodotti oggetto della fornitura.
2. Entro il termine di 20 (venti) giorni lavorativi, decorrenti dalla consegna e installazione di ogni nuovo lettore (o gruppo di lettori come previsto dal Piano degli Interventi approvato), per la raccolta delle timbrature ed il controllo accessi comprensivi di hardware e software, con disinstallazione e smaltimento dei vecchi lettori e dalla consegna delle tessere di prossimità, di cui all’art. 1 S “Oggetto e luogo della prestazione”, comma 1, lettera a), punti 1 e 2, e lettera b), consegnata la relativa “Scheda di intervento” debitamente compilata, le apparecchiature consegnate ed installate saranno sottoposte a Verifica di conformità da parte della Consip, sulla base del Piano di collaudo, approvato nell’ambito del Piano della Qualità generale, e contenente l’articolazione delle prove proposte per la Verifica di conformità dei prodotti oggetto della fornitura. L’Impresa dovrà consegnare le attestazioni o certificazioni dei produttori o altra documentazione utile a provare la data di immissione sul mercato dei prodotti offerti, che deve risultare coerente con quanto dichiarato nell’Offerta Tecnica.
3. Si precisa che tutte le proposte migliorative contenute nell’Offerta Tecnica e nel Piano della Qualità saranno oggetto di Verifica di conformità.
4. L’Impresa prende atto e accetta che la Verifica di conformità può comprendere anche prove diverse indicate dal committente.
5. La Verifica di conformità delle apparecchiature si intende positivamente superata solo se tutte le componenti hardware e software risultino funzionare correttamente, singolarmente e integrate tra loro, secondo le specifiche indicate nel Capitolato Tecnico, nell’Offerta Tecnica e nella documentazione tecnica e d’uso fornita dall’Impresa.
6. Nel caso di esito positivo della Verifica di conformità delle apparecchiature la data del verbale verrà considerata per esse quale “Data di Accettazione della

---

Schema di Contratto per l’acquisizione di hardware, software, servizi connessi e manutenzione per il rinnovo dell’infrastruttura di rilevazione presenze e controllo accessi delle sedi centrali e periferiche del Ministero dell’Economia e delle Finanze. ID 1288



Fornitura”, da parte della Consip. Con riferimento ai singoli lettori comprensivi di HW e SW installati (di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), n. 1 del presente contratto) da tale momento essi saranno inseriti nell’elenco degli apparati da mantenere, la cui manutenzione sarà a totale carico del fornitore per i successivi 12 mesi.

7. Nel caso di esito negativo della Verifica di conformità, l’Impresa dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni solari. In tale ipotesi la Verifica di conformità verrà ripetuta, ferma l’applicazione delle penali di cui al successivo art. 11 S “Penali”. Tutti gli oneri che la Consip dovrà sostenere saranno posti a carico dell’Impresa.
8. Nell’ipotesi in cui anche la seconda Verifica di conformità dia esito negativo, la Consip, ferma restando l’applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell’art. 16 S “Risoluzione”, nonché dell’art. 1456 C.C..
9. In sede di Verifica di conformità, l’Impresa si impegna a fornire alla Consip tutta la documentazione tecnica ed i dati necessari al fine di consentire alla medesima di provvedere direttamente o tramite terzi alla manutenzione delle apparecchiature.
10. L’impresa, in sede di Verifica di conformità, si impegna, altresì, a fornire alla Consip tutte le informazioni di dettaglio sul bene necessarie per la presa in carico del bene da parte dell’Amministrazione.
11. In corso di contratto la Consip effettuerà la Verifica di conformità di tutti i servizi di cui all’art. 1, comma 1, lettere c) punti 1, 2 e 3, d) ed f), volta a certificare che gli stessi siano stati eseguiti a regola d’arte sotto il profilo tecnico-funzionale.
12. Le Verifiche di cui al comma precedente verranno avviate relativamente alla verifica degli obiettivi di qualità e dei livelli di servizio, come riportati nel Capitolato tecnico e/o di quelli migliorativi riportati nell’Offerta Tecnica del fornitore e nel Piano della Qualità Generale, entro 20 (venti) giorni solari dalla presentazione del consuntivo mensile per quanto attiene ai servizi di cui all’art. 1 S “Oggetto, luogo della prestazione”, comma 1 lettere c), punti 1, 2, 3, d) ed f).
13. Consip si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione o in forma semplificata con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell’esecuzione contrattuale.
14. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie in ragione dei livelli di servizio richiesti, sarà emesso un rilievo o una penale in funzione degli obiettivi o dei livelli di servizio applicabili ai casi riscontrati, secondo quanto previsto dal Capitolato Tecnico e dall’art. 11S “Penali”.
15. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie che secondo Consip, per numero e/o gravità, non permettano il prosieguo delle attività, la verifica verrà interrotta e riprenderà ex novo dal momento in cui Consip riterrà ripristinate le sopracitate anomalie. In caso di interruzione della verifica, per quanto attiene gli obiettivi o dei livelli di servizio, sarà emesso un rilievo o una penale, di cui all’art. 11S “Penali”, in funzione degli obiettivi o dei livelli di servizio di cui al Capitolato Tecnico applicabili ai casi riscontrati.

---

Schema di Contratto per l’acquisizione di hardware, software, servizi connessi e manutenzione per il rinnovo dell’infrastruttura di rilevazione presenze e controllo accessi delle sedi centrali e periferiche del Ministero dell’Economia e delle Finanze. ID 1288



16. L'Impresa dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per la Consip, all'eliminazione degli eventuali vizi e difformità riscontrati durante le operazioni di verifica, secondo i tempi di ripristino indicati nel Capitolato Tecnico o di quelli migliorativi riportati nell'Offerta Tecnica e Piano della Qualità.
17. Le Verifiche di conformità verranno effettuate da un soggetto o da una commissione composta da due o tre soggetti in possesso della competenza tecnica necessaria nel rispetto di quanto previsto dall'art 220 e dall'art.314 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207.
18. Delle operazioni di Verifica di conformità verrà redatto apposito processo verbale.
19. Il soggetto incaricato della Verifica di conformità rilascerà il certificato di Verifica di conformità qualora risulti che il fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto previsto dall'art.322, 323 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e la Consip potrà procedere allo svincolo della cauzione prestata dall'Impresa.
20. Tutti gli oneri derivanti dalla Verifica di conformità si intendono a carico dell'Impresa.
21. Il soggetto incaricato, a seguito dell'intervenuta ultimazione dei servizi/forniture si impegna a rilasciare il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.
22. Su richiesta dell'Impresa, il Responsabile del Procedimento emetterà il certificato di esecuzione prestazioni delle forniture (CEF) ed il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente ai modelli predisposti dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici. I certificati verranno emessi solo a seguito della verifica dell'avvenuta consegna della fornitura dei beni e dell'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto e della conseguente Verifica di conformità di tutte le prestazioni rese in esecuzione del presente contratto, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.

## **ARTICOLO 9 S**

### **SERVIZIO DI MANUTENZIONE**

1. L'Impresa si obbliga a prestare, per le apparecchiature hardware e dei prodotti software installati, il servizio di manutenzione in garanzia, di cui all'art. 1, comma 1, lettera c) punto 1, per un periodo di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data "Data di Accettazione della Fornitura" ed inserimento nell'elenco degli apparati da mantenere di cui all'articolo 8 S, "Verifica di conformità", comma 5 e per gli ulteriori giorni necessari per l'attivazione del servizio di manutenzione remunerato a canone; tale servizio è a totale carico del fornitore e dovrà essere erogato senza alcun onere aggiuntivo per la Consip e/o l'Amministrazione, intendendosi ricompreso nel corrispettivo di cui al successivo articolo 12 S "Corrispettivo".
2. L'Impresa si obbliga a prestare, per le apparecchiature hardware ed i prodotti software installati, il servizio di manutenzione di cui all'art. 1, comma 1, lettera c)



punto 1, a canone, decorso il periodo di garanzia di cui al precedente comma 1 fino al 48° mese dalla “data di inizio attività”.

3. L’Impresa si obbliga a prestare il servizio di manutenzione a canone su tornelli e cancelletti di cui all’art. 1 comma 1 lettera d) per 48 mesi decorrenti dalla “data di inizio attività”.
4. L’Impresa si obbliga a prestare il servizio di manutenzione di cui ai commi precedenti secondo le modalità ed i livelli di servizio ed obiettivi di qualità indicati nel presente articolo, nell’Offerta Tecnica, nel Capitolato Tecnico nonché nel Piano della Qualità, del Piano di Lavoro e del Piano degli Interventi approvati; il servizio comprende tutti gli oneri necessari per la perfetta e puntuale esecuzione del servizio stesso, nonché ogni altro onere per mantenere e/o riportare le apparecchiature hardware e i prodotti software in stato di funzionamento coerente con la documentazione, nonché le modifiche tecniche atte ad elevare il grado d'affidabilità, a migliorarne il funzionamento ed aumentarne la sicurezza.
5. La manutenzione di cui ai commi precedenti comprende, altresì, ogni prestazione atta all’eliminazione dei malfunzionamenti. Si precisa che, ai fini del presente contratto, si intende per malfunzionamento qualsiasi anomalia funzionale che, direttamente o indirettamente, provochi l’interruzione o la non completa disponibilità del servizio all’utenza e, in ogni caso, ogni difformità dei prodotti in esecuzione dalla relativa documentazione tecnica e manualistica d’uso.
6. Relativamente al software, il servizio di manutenzione comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
  - invio delle migliorie (correzioni, aggiornamenti e miglioramenti) dei Prodotti e relativa documentazione;
  - invio delle riparazioni e aggiornamenti che l’Impresa mette a disposizione dei propri clienti;
  - consegna di ogni nuovo update dei Prodotti; peraltro, la Consip avrà facoltà di utilizzare le nuove versioni e/o di continuare ad usare le precedenti. Per update si intende sia nuove release che nuove versioni dei Prodotti.
7. Il servizio di manutenzione di cui ai commi precedenti sarà prestato dall’Impresa secondo le modalità e le tempistiche previste dal Capitolato Tecnico, dal Piano della Qualità, dal Piano di Lavoro e dal Piano degli Interventi approvati da Consip, anche secondo le modalità migliorative previste dall’Impresa nell’Offerta Tecnica, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 20.00 ed il sabato 9.00 alle 13.00, pena l’applicazione delle penali di cui all’art. 115.
8. La Consip e/o l’Amministrazione comunicheranno all’Impresa i malfunzionamenti, i riferimenti del responsabile dell’Amministrazione indicato come contatto mediante chiamata telefonica al numero e/o via posta elettronica all’indirizzo email del Contact Center. Si precisa che i termini per l’eliminazione dei malfunzionamenti decorrono dalla registrazione della chiamata o dell’invio della email pena l’applicazione delle penali di cui all’art. 115.
9. Ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma 8, l’Impresa si obbliga confermare la presa in carico del problema mediante comunicazione via mail o via

Schema di Contratto per l’acquisizione di hardware, software, servizi connessi e manutenzione per il rinnovo dell’infrastruttura di rilevazione presenze e controllo accessi delle sedi centrali e periferiche del Ministero dell’Economia e delle Finanze. ID 1288



- fax alla Consip, entro i termini indicati nel Capitolato Tecnico o nell'Offerta Tecnica ove migliorativi, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 11S.
10. Le richieste di intervento verranno gestite dall'Impresa tramite un tecnico specializzato.
  11. L'Impresa si impegna ad attivarsi al fine di ripristinare la funzionalità delle apparecchiature e dei prodotti software entro i termini indicati nel Capitolato Tecnico o nell'Offerta Tecnica ove migliorativi.
  12. Ove la soluzione del malfunzionamento non intervenga entro il termine di cui al precedente comma 11, la Consip applicherà le penali di cui al successivo articolo 11 S, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
  13. Le parti di ricambio - che dovranno essere identiche alle parti sostituite - verranno fornite dalla Impresa senza alcun onere aggiuntivo per la Consip; le parti sostituite verranno ritirate dalla Impresa stessa che ne acquisisce la proprietà. Le parti fornite - salvo diverso accordo - dovranno essere nuove restando impegnata l'Impresa a quanto previsto in termini di garanzia al precedente articolo 5 S "Garanzie".
  14. L'Impresa potrà apportare le modifiche ed i miglioramenti tecnici ritenuti opportuni al fine di elevare il grado di affidabilità delle apparecchiature e/o di semplificare la manutenzione provvedendo a proprie spese alle relative installazioni.
  15. Ove l'eliminazione del malfunzionamento e/o del fermo richieda un tempo superiore a quello stabilito nel Capitolato Tecnico, nell'Offerta Tecnica, nel "Piano di Lavoro" e "Piano della Qualità" o comporti il trasferimento delle apparecchiature in luogo diverso dai locali dell'Amministrazione e/o della Consip, l'Impresa, previa comunicazione alla Consip, dovrà provvedere alla sostituzione delle apparecchiature stesse con altre aventi le medesime caratteristiche tecniche e funzionali, pena l'applicazione dell'articolo 11 S "Penali", sino al momento della sostituzione delle apparecchiature. L'Impresa dovrà adoperarsi, per quanto possibile, al recupero degli archivi presenti sulle apparecchiature da sostituire.
  16. Il ritiro delle apparecchiature da sostituire e di quelle fornite in loro sostituzione, nonché la consegna delle apparecchiature in sostituzione e di quelle ripristinate dovranno essere effettuati a cura e spese dell'Impresa con le modalità e nei termini che verranno concordati con la Consip e/o l'Amministrazione.
  17. Per ogni intervento di manutenzione dovrà essere redatta da un incaricato della Impresa una apposita "Nota di ripristino", nella relativa sezione della "Scheda intervento" prevista dal Capitolato Tecnico, in formato cartaceo od elettronico, nella quale dovranno essere registrati l'ora della chiamata e/o dell'invio della email, e quella dell'avvenuto ripristino, nonché le prestazioni effettuate e l'eventuale sostituzione delle apparecchiature.
  18. Qualora il fermo o il malfunzionamento di una apparecchiatura comporti il mancato utilizzo di altre apparecchiature funzionalmente collegate, la Consip procederà all'applicazione delle penali di cui all'art. 11 S, anche per tali altre apparecchiature.

---

Schema di Contratto per l'acquisizione di hardware, software, servizi connessi e manutenzione per il rinnovo dell'infrastruttura di rilevazione presenze e controllo accessi delle sedi centrali e periferiche del Ministero dell'Economia e delle Finanze. ID 1288



19. L'Impresa è tenuta ad erogare il servizio di assistenza e manutenzione in garanzia sul sistema di gestione centralizzato e sui sistemi locali di cui all'art. 15, comma 1, lettera e), per tutti gli apparati hardware e tutto il software in essi installato, il cui costo è incluso nel corrispettivo contrattuale di cui all'art. 14 S e che viene reso senza alcun onere aggiuntivo per Consip o per l'Amministrazione per tutta la durata contrattuale. Il servizio sarà erogato su segnalazione al Contact Center del Fornitore stesso, secondo le modalità e le tempistiche definite dal Capitolato Tecnico.
20. L'Impresa, in seguito alla segnalazione di cui al comma precedente, da parte del Committente e/o del personale dell'ufficio richiedente del guasto, è tenuta a ripristinare in loco la normale funzionalità dei sistemi, secondo i livelli di servizio ed obiettivi di qualità previsti dal Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica ove migliorativi dipendenti dalla gravità del disservizio, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 11S "penali".
21. L'Impresa deve inoltre erogare un servizio in garanzia e senza oneri aggiuntivi a carico della Consip e/o dell'Amministrazione, di assistenza sistemistica, consistente nel tuning del Sistema di gestione e nella installazione/personalizzazione dei prodotti software precedentemente indicati, nei tempi previsti per l'installazione e configurazione del Sistema.

## **ARTICOLO 10 S**

### **SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO E DI FORMAZIONE**

1. L'Impresa si obbliga a prestare il servizio di supporto specialistico di cui all'art. 1 S comma 1 lett. f), previa richiesta della Consip e/o dell'Amministrazione. L'Impresa prende atto che per tale servizio la dimensione indicativa delle prestazioni contrattuali è pari a **15** (quindici) giorni persona, e che la figura professionale richiesta è quella di Sistemista senior. La Consip si riserva di consumare in tutto o in parte il predetto servizio sulla base delle esigenze che emergeranno in corso di vigenza contrattuale.
2. La Consip e/o l'Amministrazione attiveranno il servizio, indicando i relativi impieghi presunti della figura professionale, mediante apposita comunicazione all'Impresa che potrà avvenire mediante chiamata e/o strumento telematico all'indirizzo di cui all'art.9 S comma 8.
3. Il servizio dovrà essere erogato entro 2 (due) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di cui al precedente comma 2 pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 11 S. Il termine utile per l'erogazione del servizio di cui in oggetto decorre dalla data di spedizione della e-mail o della chiamata.
4. Ogni attività ed intervento richiesto ed erogato sarà consuntivato mediante "Nota di intervento" e sarà sottoposto all'approvazione di Consip.
5. L'Impresa si impegna ad erogare il servizio che comprende le attività previste dal Capitolato tecnico.



6. Il servizio verrà svolto presso le sedi Consip e della Amministrazione nei giorni e secondo l'orario previsto da Capitolato tecnico.
7. L'Impresa deve garantire, senza alcun onere per Consip e/o per l'Amministrazione, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui all'art. 12 S, l'attività di supporto tecnico e funzionale ai funzionari, ai tecnici dell'Amministrazione e agli utenti finali nel periodo di avviamento in esercizio del nuovo sistema per la raccolta delle timbrature ed il supporto per la produzione degli elaborati in locale.
8. L'Impresa deve rendere i servizi di cui al comma precedente sulla base della proposta formulata nell'Offerta Tecnica che costituisce il Piano di formazione e addestramento.

#### **ARTICOLO 10 S BIS**

##### **SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE, DISINSTALLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO APPARATI**

1. L'Impresa si obbliga a prestare il servizio di movimentazione e quello di disinstallazione e immagazzinamento degli apparati di cui all'art. 1 S, comma 1, lett. c), punti 2) e 3), previa richiesta della Consip e/o dell'Amministrazione. L'Impresa prende atto che per tali servizi la dimensione indicativa delle prestazioni contrattuali è pari a circa **45** movimentazioni e disinstallazioni e immagazzinamenti per tutta la durata del presente contratto. La Consip si riserva di consumare in tutto o in parte i predetti servizi sulla base delle esigenze che emergeranno in corso di vigenza contrattuale.
2. L'Impresa si obbliga a prestare i servizi di cui al comma precedente secondo le modalità e le tempistiche indicate nel presente articolo, nel Capitolato Tecnico nonché nel Piano della Qualità, del Piano di Lavoro e del Piano degli Interventi approvati; il servizio comprende tutti gli oneri necessari per la perfetta e puntuale esecuzione del servizio stesso.
3. Ogni attività ed intervento richiesto ed erogato sarà consuntivato mediante "Nota di intervento" e sarà sottoposto all'approvazione di Consip.
4. L'Impresa si impegna ad erogare i servizi che comprendono le attività previste dal Capitolato tecnico.
5. I servizi verranno svolti presso le sedi Consip e della Amministrazione nei giorni e secondo l'orario previsto da Capitolato tecnico e dall'Offerta Tecnica dell'Impresa.

#### **ARTICOLO 11 S**

##### **PENALI**

1. **Ritardi nella consegna dei lettori e degli apparati, infrastrutture e software necessari per il loro funzionamento.** Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine di consegna delle apparecchiature contenuto nel Capitolato Tecnico, nell'Offerta Tecnica, nel Piano di Lavoro e nel Piano degli interventi approvati da Consip di cui al precedente articolo 7 S "Consegna, installazione, configurazione e personalizzazione" comma 1 la Consip applicherà all'Impresa una penale pari all'1‰ (unopermille) del corrispettivo contrattuale di cui all'art. 12 S comma 1.





Resta convenuto che l'Impresa s'intende in ritardo anche nel caso in cui fornisca apparecchiature non conformi alle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico ed a quelle migliorative indicate nell'offerta tecnica.

2. **Ritardi nell'installazione dei lettori e degli apparati, infrastrutture e software necessari per il loro funzionamento.** Per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai termini contenuti nel Capitolato Tecnico, nell'Offerta Tecnica, nel Piano di Lavoro e nel Piano degli interventi approvati da Consip per l'installazione delle nuove apparecchiature e disinstallazione e rimozione dei vecchi lettori, di cui al precedente articolo 7 S "Consegna, installazione, configurazione e personalizzazione" comma 2 la Consip applicherà all'Impresa una penale pari all'1‰ (unopermille) del corrispettivo contrattuale di cui all'art. 12S comma 1.
3. **Ritardi nella consegna del Sistema di gestione.** Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine di consegna e installazione del Sistema di gestione di cui al precedente articolo 7 S "Consegna, installazione, configurazione e personalizzazione" comma 5 la Consip applicherà all'Impresa una penale pari all'1‰ (unopermille) del corrispettivo contrattuale di cui all'art. 12S comma 1. Resta convenuto che l'Impresa s'intende in ritardo anche nel caso in cui fornisca apparecchiature non conformi alle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico ed a quelle migliorative indicate nell'offerta tecnica. Resta convenuto che l'Impresa s'intende in ritardo anche nel caso in cui fornisca apparecchiature non conformi alle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico ed a quelle migliorative indicate nell'offerta tecnica.
4. **Ritardi nella installazione del Sistema di gestione e del sistema di comunicazione con SPRING.** Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine di installazione e configurazione delle apparecchiature per la comunicazione con SPRING, di cui al precedente articolo 7 S "Consegna, installazione, configurazione e personalizzazione" comma 6 la Consip applicherà all'Impresa una penale pari all'1‰ (unopermille) del corrispettivo contrattuale di cui all'art. 12 S comma 1.
5. **Ritardo nella consegna del Piano della Qualità Generale.** Per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai termini di consegna del Piano della Qualità Generale e di recepimento dei rilievi di cui all'art. 14 S "Piano della Qualità Generale", comma 1 e 2, la Consip applicherà all'Impresa una penale pari allo 0,3‰ (zerovirgolatrepermille) del corrispettivo contrattuale di cui all'art. 12S comma 1.
6. **Ritardo nella consegna del Piano di lavoro e del Piano degli interventi.** Per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai termini di consegna del Piano di lavoro e del Piano degli interventi di cui all'art. 15S "Pianificazione delle attività" comma 1, nonché ai termini previsti per l'aggiornamento e di recepimento dei rilievi previsti all'art. 15 S commi 3 e 4 e dal Capitolato Tecnico, la Consip applicherà all'Impresa una penale pari allo 0,3‰ (zerovirgolatrepermille) del corrispettivo contrattuale.
7. **Ritardo nel rispetto dei termini pianificati.** Per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai termini contenuti nel Piano di Lavoro e nel Piano degli interventi di cui all'art. 15 "Pianificazione delle attività" comma 2, approvati da Consip, la stessa



Consip applicherà all'Impresa una penale pari allo 0,3‰ (zerovirgolatrepermille) del corrispettivo contrattuale.

8. **Ritardo nella consegna della Reportistica ad hoc.** Per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai termini di consegna della Reportistica ad hoc di cui all'art. 15 "Pianificazione delle attività", comma 7, la Consip applicherà all'Impresa una penale pari allo 0,3‰ (zerovirgolatrepermille) del corrispettivo contrattuale.
9. **Presenza di virus.** Nel caso in cui la Consip accerti la presenza di virus nei prodotti consegnati, la stessa si riserva di applicare, una penale pari a € 1.000,00 = (mille/00) per ogni inadempimento.
10. **Ritardo nella predisposizione del Contact Center.** Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine di messa a disposizione e collaudo del Contact Center di cui all'art. 3 "Obblighi e adempimenti a carico dell'Impresa" comma 12, la Consip applicherà al Fornitore una penale pari allo 0,3‰ (zerovirgolatrepermille) del corrispettivo contrattuale.
11. **Mancato funzionamento di apparecchiatura.** Nell'ipotesi disciplinata dall'art. 9 S "Servizio di manutenzione", comma 15, qualora l'Impresa non provveda, a proprie cure e spese, alla sostituzione delle apparecchiature malfunzionanti, con altre aventi le medesime caratteristiche tecniche e funzionali, Consip applicherà una penale pari al 0,3‰ (zerovirgolatrepermille) del corrispettivo contrattuale per ogni macchina malfunzionante e non sostituita, per ogni giorno solare di fermo e/o malfunzionamento della/e macchina/e stessa/e, come risultante dalla Scheda di intervento.
12. **Mancato funzionamento di apparecchiatura collegata.** Qualora il fermo o il malfunzionamento di una apparecchiatura comporti il mancato utilizzo di altre apparecchiature funzionalmente collegate, ai sensi dell'art. 9S "Servizio di manutenzione", comma 18, Consip applicherà una penale pari al 0,3‰ (zerovirgolatrepermille) del corrispettivo contrattuale per ogni macchina non utilizzata in quanto funzionalmente collegata a quella malfunzionante, per ogni giorno solare di fermo e/o malfunzionamento della/e macchina/e stessa/e, come risultante dalla Scheda di intervento.
13. **Eccesso di fermo e/o malfunzionamento dei lettori e/o delle apparecchiature connesse.** Qualora il fermo e/o malfunzionamento di un lettore e/o di una apparecchiatura connessa, superi 48 ore complessive nel corso di 1 (uno) mese solare, anche se i singoli ripristini sono intervenuti nei termini indicati dal precedente art. 9 S "Servizio di manutenzione", la Consip applicherà all'Impresa una penale pari a allo 0,3‰ (zerovirgolatrepermille) del corrispettivo contrattuale per ogni giorno solare di fermo e/o malfunzionamento del lettore e/o di una apparecchiatura connessa, oltre le 48 ore.
14. **Ritardi nell'erogazione del servizio di supporto specialistico.** Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine indicato all'art. 10 S "Servizio di supporto specialistico e di formazione", comma 3, per l'erogazione del servizio di supporto specialistico, la Consip applicherà una penale pari allo 0,3‰ (unoserovirgolatrepermille) del corrispettivo contrattuale.

---

Schema di Contratto per l'acquisizione di hardware, software, servizi connessi e manutenzione per il rinnovo dell'infrastruttura di rilevazione presenze e controllo accessi delle sedi centrali e periferiche del Ministero dell'Economia e delle Finanze. ID 1288



15. **Figure inadeguate.** Nel caso in cui il Fornitore impieghi figura/e professionale/i di diversa qualifica e/o di livello inferiore a quello richiesto dall'art. 10 S "Servizio di supporto specialistico e di formazione", comma 1, la Consip applicherà una penale una tantum pari a € 300,00 = (trecento/00).
16. **P1 - Mancato rispetto dei livelli di servizio per assistenza e manutenzione sistema di gestione centralizzato e sistemi locali.** Nell'ambito dei servizi di assistenza e manutenzione del sistema di gestione centralizzato e dei sistemi locali, in caso di mancato rispetto del valore soglia degli obiettivi di qualità e livelli di servizio di cui alla **TABELLA 1** numero 1 (*% di test eseguiti con successo in fase di collaudo, rispetto al numero di test previsti nel piano di collaudo approvato*) del Capitolato tecnico, la Consip applicherà all'Impresa una penale pari a € 1.000,00 = (mille/00) per ogni inadempimento.
17. **P2 - Mancato rispetto dei livelli di servizio per assistenza e manutenzione sistema di gestione centralizzato e sistemi locali.** Nell'ambito dei servizi di assistenza e manutenzione del sistema di gestione centralizzato e dei sistemi locali, in caso di mancato rispetto, nel periodo di tre mesi solari, del valore soglia degli obiettivi di qualità e livelli di servizio di cui alla **TABELLA 1** numero 10 (*Tempo di presa in carico del problema dal ricevimento della segnalazione*), del Capitolato tecnico e/o di quelli migliorativi previsti nell'Offerta Tecnica e nel Piano della Qualità Generale dell'Impresa, la Consip applicherà all'Impresa stessa una penale pari a € 1.000,00 = (mille/00) per ogni inadempimento.
18. **P3 - Mancato rispetto dei livelli di servizio per assistenza e manutenzione sistema di gestione centralizzato e sistemi locali.** Nell'ambito dei servizi di assistenza e manutenzione del sistema di gestione centralizzato e dei sistemi locali, in caso di mancato rispetto, nel periodo di tre mesi solari, del valore soglia degli obiettivi di qualità e livelli di servizio di cui alla **TABELLA 1** numero 11 (*Tempo di comunicazione della prima diagnosi e della pianificazione dell'intervento di risoluzione*), del Capitolato tecnico e/o di quelli migliorativi previsti nell'Offerta Tecnica e nel Piano della Qualità Generale dell'Impresa, la Consip applicherà all'Impresa stessa una penale pari a € 1.000,00 = (mille/00) per ogni inadempimento.
19. **P4 - Mancato rispetto dei livelli di servizio per assistenza e manutenzione sistema di gestione centralizzato e sistemi locali.** Nell'ambito dei servizi di assistenza e manutenzione del sistema di gestione centralizzato e dei sistemi locali, in caso di mancato rispetto, nel periodo di un mese solare, del valore soglia degli obiettivi di qualità e livelli di servizio di cui alla **TABELLA 1** numero 12 (*Tempo di risoluzione dei malfunzionamenti bloccanti Categoria 1*), del Capitolato tecnico e/o di quelli migliorativi previsti nell'Offerta Tecnica e nel Piano della Qualità Generale dell'Impresa, la Consip applicherà all'Impresa stessa una penale pari a € 1.000,00 = (mille/00) per ogni inadempimento.
20. **P5 - Mancato rispetto dei livelli di servizio per assistenza e manutenzione sistema di gestione centralizzato e sistemi locali.** Nell'ambito dei servizi di assistenza e manutenzione del sistema di gestione centralizzato e dei sistemi locali,

Schema di Contratto per l'acquisizione di hardware, software, servizi connessi e manutenzione per il rinnovo dell'infrastruttura di rilevazione presenze e controllo accessi delle sedi centrali e periferiche del Ministero dell'Economia e delle Finanze. ID 1288



in caso di mancato rispetto, nel periodo di un mese solare, del valore soglia degli obiettivi di qualità e livelli di servizio di cui alla **TABELLA 1** numero 13 (*Tempo di risoluzione dei malfunzionamenti bloccanti Categoria 2*), del Capitolato tecnico e/o di quelli migliorativi previsti nell'Offerta Tecnica e nel Piano della Qualità Generale dell'Impresa, la Consip applicherà all'Impresa stessa una penale pari a € 1.000,00 = (mille/00) per ogni inadempimento.

21. **P6 - Mancato rispetto dei livelli di servizio per assistenza e manutenzione sistema di gestione centralizzato e sistemi locali.** Nell'ambito dei servizi di assistenza e manutenzione del sistema di gestione centralizzato e dei sistemi locali, in caso di mancato rispetto, nel periodo di tre mesi solari, del valore soglia degli obiettivi di qualità e livelli di servizio di cui alla **TABELLA 1** numero 14 (*Tempo di risoluzione dei malfunzionamenti non bloccanti Categoria 3*), del Capitolato tecnico e/o di quelli migliorativi previsti nell'Offerta Tecnica e nel Piano della Qualità Generale dell'Impresa, la Consip applicherà all'Impresa stessa una penale pari a € 1.000,00 = (mille/00) per ogni inadempimento.
22. **P7 - Mancato rispetto dei livelli di servizio per assistenza e manutenzione sistema di gestione centralizzato e sistemi locali.** Nell'ambito dei servizi di assistenza e manutenzione del sistema di gestione centralizzato e dei sistemi locali, in caso di mancato rispetto, nel periodo di tre mesi solari, del valore soglia degli obiettivi di qualità e livelli di servizio di cui alla **TABELLA 1** numero 15 (*Tempo di risoluzione dei malfunzionamenti non bloccanti Categoria 4*), del Capitolato tecnico e/o di quelli migliorativi previsti nell'Offerta Tecnica e nel Piano della Qualità Generale dell'Impresa, la Consip applicherà all'Impresa stessa una penale pari a € 1.000,00 = (mille/00) per ogni inadempimento.
23. **Ulteriore ritardo.** Nei casi di cui ai commi precedenti 17, 18, 19, 20, 21, 22 del presente articolo per ogni giorno complessivo (da computarsi per somma di 8 ore conteggiate nell'orario di erogazione del servizio di manutenzione) di ritardo fino al definitivo adempimento della prestazione Consip applicherà all'Impresa stessa una penale pari a allo 0,3‰ (zerovirgolatrepermille) del corrispettivo contrattuale.
24. **P8 - Mancato rispetto dei livelli di servizio per assistenza e manutenzione infrastrutture.** Nell'ambito dei servizi di assistenza e manutenzione infrastrutture, in caso di mancato rispetto, nel periodo di tre mesi solari, del valore soglia degli obiettivi di qualità e livelli di servizio di cui alla **TABELLA 4** numero 1 (*Percentuale del totale delle chiamate gestite nel rispetto del livello di servizio del servizio di Contact Center, 120 secondi, per la ricezione delle segnalazioni e la gestione dell'assistenza*) del Capitolato tecnico e/o di quelli migliorativi previsti nell'Offerta Tecnica e nel Piano della Qualità Generale dell'Impresa, la Consip applicherà all'Impresa stessa una penale pari a € 1.000,00 = (mille/00) per ogni inadempimento.
25. **P9 - Mancato rispetto dei livelli di servizio per assistenza e manutenzione infrastrutture.** Nell'ambito dei servizi di assistenza e manutenzione infrastrutture, in caso di mancato rispetto, nel periodo di tre mesi solari, del valore soglia degli obiettivi di qualità e livelli di servizio di cui alla **TABELLA 4** numero 1A

Schema di Contratto per l'acquisizione di hardware, software, servizi connessi e manutenzione per il rinnovo dell'infrastruttura di rilevazione presenze e controllo accessi delle sedi centrali e periferiche del Ministero dell'Economia e delle Finanze. ID 1288



(Percentuale di chiamate perse rispetto al totale delle chiamate effettuate) del Capitolato tecnico e/o di quelli migliorativi previsti nell'Offerta Tecnica e nel Piano della Qualità Generale dell'Impresa, la Consip applicherà all'Impresa stessa una penale pari a € 1.000,00 = (mille/00) per ogni inadempimento.

26. **P10 - Mancato rispetto dei livelli di servizio per assistenza e manutenzione infrastrutture.** Nell'ambito dei servizi di assistenza e manutenzione infrastrutture, in caso di mancato rispetto, nel periodo di un mese solare, del valore soglia degli obiettivi di qualità e livelli di servizio di cui alla **TABELLA 4** numero 2 (*Tempo di presa in carico del problema e contestuale pianificazione dell'intervento di risoluzione, dal ricevimento della segnalazione*) del Capitolato tecnico e/o di quelli migliorativi previsti nell'Offerta Tecnica e nel Piano della Qualità Generale dell'Impresa, la Consip applicherà all'Impresa stessa una penale pari a € 1.000,00 = (mille/00) per ogni inadempimento.
27. **P11 - Mancato rispetto dei livelli di servizio per assistenza e manutenzione infrastrutture.** Nell'ambito dei servizi di assistenza e manutenzione infrastrutture, in caso di mancato rispetto, nel periodo di un mese solare, del valore soglia degli obiettivi di qualità e livelli di servizio di cui alla **TABELLA 4** numero 3 (*Tempo di intervento in loco presso le sedi dell'Amministrazione su tutto il territorio nazionale dalla registrazione della segnalazione*) del Capitolato tecnico e/o di quelli migliorativi previsti nell'Offerta Tecnica e nel Piano della Qualità Generale dell'Impresa, la Consip applicherà all'Impresa stessa una penale pari a € 1.000,00 = (mille/00) per ogni inadempimento.
28. **P12 - Mancato rispetto dei livelli di servizio per assistenza e manutenzione infrastrutture.** Nell'ambito dei servizi di assistenza e manutenzione infrastrutture, in caso di mancato rispetto, nel periodo di un mese solare, del valore soglia degli obiettivi di qualità e livelli di servizio di cui alla **TABELLA 4** numero 4 (*Numero di malfunzionamenti risolti nei tempi stabiliti rispetto al numero totale di malfunzionamenti*) del Capitolato Tecnico e/o di quelli migliorativi previsti nell'Offerta Tecnica e nel Piano della Qualità Generale dell'Impresa la Consip applicherà all'Impresa stessa una penale pari a € 1.000,00 = (mille/00) per ogni inadempimento.
29. **P13 - Mancato rispetto dei livelli di servizio per assistenza e manutenzione infrastrutture.** Nell'ambito dei servizi di assistenza e manutenzione infrastrutture, in caso di mancato rispetto, nel periodo di tre mesi solari, del valore soglia degli obiettivi di qualità e livelli di servizio di cui alla **TABELLA 4** numero 5 (*Data ed orario effettivi di inizio intervento in loco presso le sedi dell'Amministrazione su tutto il territorio nazionale*) del Capitolato Tecnico e/o di quelli migliorativi previsti nell'Offerta Tecnica e nel Piano della Qualità Generale dell'Impresa la Consip applicherà all'Impresa stessa una penale pari a € 1.000,00 = (mille/00) per ogni inadempimento.
30. **P14 - Mancato rispetto dei livelli di servizio per assistenza e manutenzione infrastrutture.** Nell'ambito dei servizi di assistenza e manutenzione infrastrutture, in caso di mancato rispetto, nel periodo di tre mesi solari, del valore soglia degli

Schema di Contratto per l'acquisizione di hardware, software, servizi connessi e manutenzione per il rinnovo dell'infrastruttura di rilevazione presenze e controllo accessi delle sedi centrali e periferiche del Ministero dell'Economia e delle Finanze. ID 1288

Allegato 4 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



obiettivi di qualità e livelli di servizio di cui alla **TABELLA 4** numero 6 (*Data ed orario effettivi di fine intervento in loco presso le sedi dell'Amministrazione su tutto il territorio nazionale*) del Capitolato Tecnico e/o di quelli migliorativi previsti nell'Offerta Tecnica e nel Piano della Qualità Generale dell'Impresa la Consip applicherà all'Impresa stessa una penale pari a € 1.000,00 = (mille/00) per ogni inadempimento.

31. **Ulteriore ritardo.** Nei casi di cui ai commi precedenti 26, 27, 28, 29, 30 del presente articolo per ogni giorno complessivo (da computarsi per somma di 8 ore conteggiate nell'orario di erogazione del servizio di manutenzione) di ritardo fino al definitivo adempimento per ogni singola prestazione Consip applicherà all'Impresa stessa una penale pari a allo 0,3‰ (zerovirgolatrepermille) del corrispettivo contrattuale. Nei casi di cui ai punti 2, 3, 4, 5 e 6 Consip applicherà una penale per ogni giorno complessivo (da computarsi per somma di 8 ore con riferimento all'orario di erogazione del servizio) di inadempimento, rispetto alla singola fattispecie considerata, fino al definitivo adempimento.
32. **Eccesso di rilievi sulla fornitura.** Qualora il numero globale di rilievi emessi a seguito del mancato rispetto dei livelli di servizio previsti dal Capitolato tecnico, inclusi quelli inerenti i livelli di servizio e gli obiettivi di qualità contenuti nelle Tabelle 1, 2, 3 e 4 del Capitolato Tecnico stesso o nell'Offerta Tecnica dell'Impresa, raggiunga il numero massimo tollerato di 5 rilievi, la Consip per ogni rilievo successivo si riserva di applicare all'Impresa una penale pari a € 1000,00 = (mille/00) alla prima occorrenza, e di € 200,00 = (duecento/00) ad ogni rilievo successivo.
33. **Anomalie durante la Verifica di conformità.** Qualora la Verifica di conformità non si concluda positivamente per una volta come previsto dall'art. 8 S "Verifica di conformità", comma 6, Consip si riserva di applicare una penale pari a € 100,00 (cento/00) per ogni giorno necessario ad eliminare l'anomalia ulteriore a quello prefissato all'art. 8 S, comma 6.
34. **Anomalie durante la Verifica di conformità.** Qualora la Verifica di conformità non si concluda positivamente per due volte consecutive, art. 8 S "Verifica di conformità", comma 7, fermo il diritto alla risoluzione del contratto, Consip si riserva di applicare una penale pari a € 100,00 (cento/00) per ogni giorno necessario ad eliminare l'anomalia.
35. **Revoca o sospensione certificato ISO.** In caso di revoca o sospensione del certificato di conformità alla norma EN ISO 9001:2000 rilasciato all'Impresa o, se del caso, ad una delle società costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese o alla società subappaltatrice nel caso di subappalto, la Consip si riserva di applicare una penale pari al 1% (unopercento) dell'intero importo contrattuale di cui al successivo art. 12 S "Corrispettivo", per il primo trimestre, o frazione, in cui perdura tale situazione.
36. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dalla Impresa e da questa comunicate alla Consip nel termine massimo di giorni 5 (cinque) solari dalla stessa contestazione. Nel caso di

Schema di Contratto per l'acquisizione di hardware, software, servizi connessi e manutenzione per il rinnovo dell'infrastruttura di rilevazione presenze e controllo accessi delle sedi centrali e periferiche del Ministero dell'Economia e delle Finanze. ID 1288





inadempienze di cui all'art.5 G "Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro", resta salvo il diverso termine indicato.

37. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, la Consip si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
38. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, l'Impresa si impegna espressamente a rifondere alla Consip l'ammontare di eventuali oneri che l'Amministrazione dovesse applicare - anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo - a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.
39. La Consip, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui all'articolo 12 G, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo.
40. Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale di cui al successivo art. 12 S "Corrispettivo", comma 1, la Consip ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.

## ARTICOLO 12 S

### CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo contrattuale globale, omnicomprensivo, per l'esecuzione dell'oggetto contrattuale è pari a complessivi € \_\_\_\_\_,\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_), comprensivo dei costi relativi alla sicurezza pari ad € \_\_\_\_\_,\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_) e degli oneri di sicurezza per rischi interferenziali come quantificati nel DUVRI specifico pari ad € \_\_\_\_\_,\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_) al netto di IVA. Il corrispettivo per oneri di sicurezza per rischi interferenziali pari ad € \_\_\_\_\_,\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_).
2. Il prezzo unitario per la fornitura di un singolo nuovo lettore, comprensiva di apparati, infrastrutture e software necessari per il suo funzionamento è pari a € \_\_\_\_\_,\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_).
3. Il prezzo unitario per i servizi di Installazione di un singolo nuovo lettore, e degli apparati, infrastrutture e software necessari per il suo funzionamento (nuovo o usato presente a magazzino), disinstallazione del lettore obsoleto e dell'HW a supporto e eventuale smaltimento è pari a € \_\_\_\_\_,\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_).
4. Il prezzo unitario per i servizi di Movimentazione di un lettore fornito ed installato, nonché degli apparati, infrastrutture e software necessari per il suo funzionamento è pari a € \_\_\_\_\_,\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_).
5. Il prezzo unitario per i servizi di Disinstallazione ed immagazzinamento di un lettore fornito ed installato, nonché degli apparati, infrastrutture e software necessari per il suo funzionamento è pari a € \_\_\_\_\_,\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_).





6. Il prezzo unitario della singola tessera di prossimità (badge) e servizio associato è pari a € \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_).
7. Il canone mensile di manutenzione per un lettore fornito ed installato, nonché degli apparati, infrastrutture e software necessari per il suo funzionamento è pari a € \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_); tale canone mensile di manutenzione è calcolato in base al numero di lettori affidate in manutenzione; ogni nuova apparecchiatura affidata in manutenzione sarà conteggiata nel canone dal mese successivo.
8. Il canone mensile di manutenzione per un cancelletto/tornello è pari a € \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_).
9. Il corrispettivo contrattuale per il sistema di gestione centrale e locale comprensivo di hardware, software e licenze di cui all'art. 1 S "Oggetto e luogo della prestazione", comma 1, lettera e) è pari a € \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_).
10. La tariffa professionale (da intendersi comprensiva delle eventuali trasferte) per figura professionale è pattuita secondo il seguente dettaglio:

Figura professionale	Euro/giorno
Sistemista senior	€ _____, ____ = (____/____)

Il servizio di supporto specialistico sarà remunerato a consumo con cadenza trimestrale posticipata, sulla base di un importo commisurato alle prestazioni effettivamente erogate; il corrispettivo per tale servizio è previsto con modularità di almeno 4 ore lavorative. Per le prestazioni erogate nei giorni festivi, la tariffa professionale Euro/giorno sarà maggiorata del 20 (venti)%.

11. I predetti corrispettivi contrattuali si riferiscono all'esecuzione della fornitura e dei servizi connessi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
12. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Impresa dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi, capitoli e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, ivi compresa l'Amministrazione, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
13. Il corrispettivo contrattuale è accettato dall'Impresa in base ai propri calcoli alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.
14. L'Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa e secondo quanto specificato nel seguente comma.
15. I corrispettivi dovuti all'Impresa sono oggetto di revisione ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 sulla base di un'istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all'art. 7, comma 4, lett c) del D.Lgs. 163/2006 o, in mancanza, in ragione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.
16. Tutti gli importi devono intendersi al netto dell'IVA.

## ARTICOLO 13 S

### FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Schema di Contratto per l'acquisizione di hardware, software, servizi connessi e manutenzione per il rinnovo dell'infrastruttura di rilevazione presenze e controllo accessi delle sedi centrali e periferiche del Ministero dell'Economia e delle Finanze. ID 1288

Allegato 4 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



1. La fatturazione dei corrispettivi verrà effettuata secondo le seguenti modalità:
  - a) relativamente alla fornitura di cui all'art. 1 S comma 1 lettera a) punto 1, per il corrispettivo di cui al precedente articolo 12 S "Corrispettivo", comma 2, l'Impresa potrà emettere fattura mensile, relativa al numero di lettori consegnati, alla luce del Piano degli Interventi approvato e comunque successivamente alla "Data di accettazione" di cui al precedente art. 8 S "Verifica di conformità";
  - b) relativamente alle attività di cui all'art. 1 S comma 1 lettera a) punto 2 per il corrispettivo di cui al precedente articolo 12 S "Corrispettivo", comma 3, l'Impresa potrà emettere fattura mensile posticipata, relativa al numero dei lettori installati e connesse attività di rimozione e smaltimento, alla luce del Piano degli Interventi approvato e, comunque, successivamente alla "Data di accettazione" di cui al precedente art. 8 S "Verifica di conformità";
  - c) relativamente alla fornitura di cui all'art. 1 S comma 1 lettera b) per il corrispettivo di cui al precedente articolo 12 S "Corrispettivo", comma 6, l'Impresa potrà emettere fattura, relativa al numero di badge consegnati, successivamente alla "Data di accettazione della fornitura" di cui al precedente art. 8 S "Verifica di conformità",;
  - d) relativamente alle attività di cui all'art. 1 S comma 1 lettera c) punto 1 per il corrispettivo di cui al precedente articolo 12 S "Corrispettivo", comma 7, l'Impresa potrà emettere fatture con cadenza trimestrale posticipata, in ragione del numero di lettori soggetti a manutenzione nel corso del trimestre precedente, a decorrere dalla data di scadenza della manutenzione in garanzia per ogni singolo apparecchio;
  - e) relativamente alle attività di cui all'art. 1 S comma 1 lettera c) punto 2 per il corrispettivo di cui al precedente articolo 12 S "Corrispettivo", comma 4, l'Impresa potrà emettere con cadenza trimestrale posticipata fattura, relativa alle prestazioni effettivamente erogate nel corso del trimestre precedente, secondo quanto riportato nel Consuntivo del Piano di Lavoro approvato da Consip;
  - f) relativamente alle attività di cui all'art. 1 S comma 1 lettera c) punto 3, per il corrispettivo di cui al precedente articolo 12 S "Corrispettivo", comma 5, l'Impresa potrà emettere con cadenza trimestrale posticipata fattura, relativa alle prestazioni effettivamente erogate nel corso del trimestre precedente, secondo quanto riportato nel Consuntivo del Piano di Lavoro approvato da Consip;
  - g) relativamente alle attività di cui all'art. 1 S comma 1 lettera d), per il corrispettivo di cui al precedente articolo 12 S "Corrispettivo", comma 8, l'Impresa potrà emettere fattura con cadenza trimestrale posticipata, in ragione del numero dei tornelli/cancelletti soggetti a manutenzione nel corso del trimestre precedente;
  - h) relativamente alle attività di cui all'art. 1 S comma 1 lettera e) per il corrispettivo di cui al precedente articolo 12 S "Corrispettivo", comma 9,

---

Schema di Contratto per l'acquisizione di hardware, software, servizi connessi e manutenzione per il rinnovo dell'infrastruttura di rilevazione presenze e controllo accessi delle sedi centrali e periferiche del Ministero dell'Economia e delle Finanze. ID 1288



l'Impresa potrà emettere fattura successivamente alla "Data di accettazione della fornitura" di cui al precedente art. 8 S "Verifica di conformità";

- i) relativamente alle attività di cui all'art. 1 S comma 1 lettera f) per il corrispettivo di cui al precedente articolo 12 S "Corrispettivo", comma 10, l'Impresa potrà emettere fatture trimestrali posticipate relative alle giornate effettivamente erogate nel corso del trimestre precedente, secondo quanto riportato nel Consuntivo del Piano di Lavoro approvato da Consip.
2. Gli oneri derivanti da rischi interferenziali verranno fatturati dal Fornitore e rimborsati dalla Consip nella misura dallo stesso sostenuto e nel limite di quanto previsto dal DUVRI specifico.
3. L'importo corrisposto per ciascuna fattura sarà pari al 99,50 % dell'imponibile indicato nella stessa. Il restante 0,5 % verrà liquidato solo al termine del contratto, dopo l'approvazione da parte di Consip della Verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
4. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto, alla sede operativa della Impresa, al CIG (Codice Identificativo Gare), e/o alle figure professionali e/o alla fase di riferimento ed al periodo di competenza, all'indicazione del relativo prezzo unitario.

*< nel caso di RTI con fatturazione proquota riportare la seguente dicitura* In caso di RTI con fatturazione proquota ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati >

*< nel caso di RTI con fatturazione in capo alla sola mandataria riportare la seguente dicitura* In caso di RTI con fatturazione in capo alla mandataria la stessa si impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente all'importo che verrà liquidato alle mandanti >

*< nel caso di subappalto riportare la seguente dicitura* La fattura dovrà riportare i dati sopra riportati anche per la/le Imprese subappaltatrici unitamente all'importo, al netto dell'IVA, che verrà liquidato al subappaltatore>

Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, Consip procederà ad acquisire, *< eventuale nel caso di subappalto anche per il subappaltatore >*, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Consip, non produrrà alcun interesse.

5. La Consip, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a

Schema di Contratto per l'acquisizione di hardware, software, servizi connessi e manutenzione per il rinnovo dell'infrastruttura di rilevazione presenze e controllo accessi delle sedi centrali e periferiche del Ministero dell'Economia e delle Finanze. ID 1288



carico del beneficiario la Consip applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.

Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.

6. Le fatture dovranno essere intestate alla Consip S.p.A., Via Isonzo 19/e, 00198 Roma, p. IVA 05359681003, e spedite per la liquidazione alla Consip S.p.A., Ufficio Contabilità e Bilancio, Via Isonzo 19/e, 00198 Roma.
7. I termini di pagamento delle predette fatture, corredate della documentazione di cui al precedente comma 2, saranno definiti secondo le modalità di cui alla vigente normativa. Il bonifico, previo accertamento della Consip della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente n. \_\_\_\_\_, intestato all'Impresa \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_, Ag. \_\_\_\_\_. L'Impresa dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010, n° 136.

*< nel caso in cui l'aggiudicatario sia un RTI e, così come riportato sull'atto di costituzione del RTI, ciascuna impresa fatturi ed incassi pro quota, si aggiunga quanto riportato di seguito>:*

alla \_\_\_\_\_(mandante)  
presso \_\_\_\_\_, Ag. \_\_\_\_\_,  
in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, IBAN \_\_\_\_\_.

L'Impresa dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010, n° 136.

alla \_\_\_\_\_(mandante)  
presso \_\_\_\_\_, Ag. \_\_\_\_\_,  
in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, IBAN \_\_\_\_\_.

L'Impresa dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010, n° 136.

8. L'Impresa, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla Consip le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Impresa non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
9. In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all'art. 118, comma 3 del D.Lgs. 163/2006, si procederà secondo quanto previsto all'art.17 G comma 10 del contratto.
10. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e

Schema di Contratto per l'acquisizione di hardware, software, servizi connessi e manutenzione per il rinnovo dell'infrastruttura di rilevazione presenze e controllo accessi delle sedi centrali e periferiche del Ministero dell'Economia e delle Finanze. ID 1288



delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.

11. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 35 della Legge n. 248/2006.
12. Consip si riserva di richiedere all'Impresa, in corso di esecuzione del contratto, l'invio di fatture in formato elettronico secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate in conformità con la normativa di riferimento.

#### **ARTICOLO 14 S**

##### **PIANO DELLA QUALITÀ GENERALE**

1. Entro **15 (quindici) giorni** solari dalla data di stipula del presente contratto, l'Impresa si obbliga a consegnare il Piano della Qualità Generale (nel cui ambito devono essere predisposti i Piani di Collaudo), redatto secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico, pena l'applicazione delle penali.
2. Il Piano della Qualità Generale ed i suoi successivi aggiornamenti saranno sottoposti ad approvazione da parte della Consip. In caso di mancata approvazione, la Consip comunicherà all'Impresa i motivi del dissenso e quest'ultima si obbliga entro **10 (dieci) giorni** lavorativi dalla comunicazione o in un diverso tempo dalla Consip stabilito nella predetta comunicazione, a recepire i rilievi e a consegnarlo alla Consip, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 11 S "Penali", e salvo, in ogni caso, il diritto della Consip e/o dell'Amministrazione di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
3. Resta inteso che i giorni utilizzati dall'Impresa per recepire i rilievi di cui al comma precedente non comporteranno alcun onere aggiuntivo per la Consip e/o l'Amministrazione e saranno, pertanto, a totale carico dell'Impresa.
4. L'Impresa si impegna a consegnare il Piano della Qualità Generale aggiornato a seguito di significativi cambiamenti di contesto in corso d'opera o, comunque, su richiesta Consip ogni qual volta lo reputi opportuno.

#### **ARTICOLO 15 S**

##### **PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ**

1. L'Impresa, entro **20 (venti) giorni** lavorativi decorrenti dalla data di stipula del contratto, dovrà consegnare alla Consip il "Piano di lavoro" e il "Piano degli interventi" contenenti la calendarizzazione delle attività oggetto del presente contratto, ossia la formalizzazione e pianificazione di ciascun intervento oggetto delle prestazioni contrattuali, nonché i nominativi degli eventuali Responsabili dei singoli servizi oggetto del presente contratto, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 11 S.
2. L'Impresa prende atto ed accetta che il mancato rispetto, da parte della medesima, dei termini contenuti nel Piano di Lavoro e nel Piano degli interventi, comporterà l'applicazione delle penali, di cui all'art. 11 S.



3. Successivamente al primo Piano di Lavoro ed al primo Piano degli interventi di cui al precedente comma 1, l'Impresa si impegna a consegnare il Piano di lavoro ed il Piano degli Interventi aggiornato a fronte di ogni ripianificazione concordata con Consip, secondo le modalità ed i termini indicati nel Capitolato tecnico e suoi allegati, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 11 S "Penali".
4. Il Piano di lavoro ed il Piano degli interventi saranno sottoposti ad approvazione da parte della Consip. In caso di mancata approvazione, la Consip comunicherà all'Impresa i motivi del dissenso che l'Impresa si obbliga, ora per allora, a recepire aggiornando i Piani e consegnandoli alla Consip stessa nel termine di **5 (cinque)** giorni lavorativi decorrenti dalla formalizzazione dei relativi rilievi, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 11 S "Penali" e salvo in ogni caso il diritto della Consip e/o dell'Amministrazione di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
5. Resta inteso che i giorni utilizzati dall'Impresa per aggiornare il documento di cui ai comma precedenti non comporteranno alcun onere aggiuntivo per la Consip e/o l'Amministrazione e saranno, pertanto, a totale carico dell'Impresa. L'Impresa si impegna, altresì, a tenere costantemente aggiornato il Piano di lavoro e il Piano degli interventi in modo da riflettere, in ogni momento, lo stato dell'arte delle singole attività.
6. Le attività svolte dovranno essere consuntivate mensilmente dall'Impresa in un "Consuntivo attività" entro il **settimo giorno lavorativo** del mese successivo al periodo di riferimento e nelle modalità espresse nel Capitolato Tecnico; il "consuntivo attività" dovrà essere sottoposto all'approvazione della Consip e/o dell'Amministrazione, nei termini e con le modalità indicate nel Capitolato tecnico.
7. L'Impresa si impegna a consegnare eventuale "reportistica ad hoc" entro **5 (cinque) giorni lavorativi** dalla richiesta di Consip e/o dell'Amministrazione, pena l'applicazione delle penali, di cui all'art. 11 S "Penali".
8. L'Impresa si impegna a consegnare il documento "Rendicontazione dei requisiti di qualità" entro il **settimo giorno lavorativo** del mese successivo al periodo di riferimento ed il documento "Stato avanzamento lavori" entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta di Consip.

## ARTICOLO 16 S

### RISOLUZIONE

1. In caso di inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dalla Consip, a mezzo raccomandata a/r, per porre fine all'inadempimento, la Consip stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto della Consip al risarcimento dell'eventuale maggior danno.



2. Nel caso in cui venga ritirata o non rinnovata la certificazione EN ISO 9001:2000 rilasciata al fornitore o, se del caso, ad una delle società costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese o alla società subappaltatrice nel caso di subappalto, per un periodo superiore ai 3 (tre) mesi, la Consip si riserva la facoltà di risolvere il contratto.
3. In ogni caso, si conviene che la Consip, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a.r, nei seguenti casi:
  - a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;
  - b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, nonché nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dall'Impresa ai sensi del comma 2 dell'art. 20 G;
  - c) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Consip e/o dell'Amministrazione;
  - d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del precedente art. 10 G;
  - e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'Amministrazione e/o la Consip, ai sensi del precedente art. 7 G;
  - f) nei casi di cui ai seguenti articoli: art. 3 S "Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa", art 5 S "Garanzie", art 8 S "Verifica di conformità" , art.11 S "Penali", art. 17 S - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, art. 4 G "Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali", art. 5 G "Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro", art. 6 G "Obblighi di riservatezza", art. 8 G "Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software", art. 9 G "Proprietà dei prodotti", art. 12 G "Cauzione", art. 15 G "Divieto di cessione del contratto e cessione del credito", art. 16 G "Trasparenza dei prezzi", art. 17 G "Subappalto", art. 20 G "Condizione particolare di risoluzione", art. 21 G "Codice Etico - Modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231/2001", art. 22 G "Ulteriore condizione risolutiva espressa".

In caso di risoluzione del presente contratto, l'Impresa si impegna, sin d'ora, a fornire alla Consip tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto.

## **ARTICOLO 17 S**

### **OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.





2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Consip, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a.r qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n.136.
3. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
4. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Consip e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Stazione Appaltante.
5. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
6. La Consip verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Consip, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata Legge, restando inteso che la Consip, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
7. L'Aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

8. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n.

Schema di Contratto per l'acquisizione di hardware, software, servizi connessi e manutenzione per il rinnovo dell'infrastruttura di rilevazione presenze e controllo accessi delle sedi centrali e periferiche del Ministero dell'Economia e delle Finanze. ID 1288



10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

Roma, lì \_\_\_\_\_

Consip S.p.A.  
L'Amministratore Delegato  
Dott. Domenico Casalino

L'Impresa  
Il legale rappresentante

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

**con riferimento alle presenti Condizioni Speciali del Contratto:**

Articolo 3 S - Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa ;  
Articolo 4 S - Proprietà delle apparecchiature e titolarità delle licenze d'uso;  
Articolo 5 S - Garanzie ;  
Articolo 8 S - Verifica di conformità  
Articolo 9 S - Servizio di manutenzione;  
Articolo 10 S - Servizio di supporto specialistico e formazione ;  
Articolo 10 bis S - Servizio di movimentazione, disinstallazione e immagazzinamento apparati ;  
Articolo 11 S - Penali ;  
Articolo 16 S - Risoluzione ;  
Articolo 17 S - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

**con riferimento alle Condizioni Generali del Contratto:**

Articolo 3 G - Aumento e diminuzione - Modifiche e varianti in aumento ed in diminuzione ;  
Articolo 4 G - Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali ;  
Articolo 5 G - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro ;  
Articolo 6 G - Obblighi di riservatezza ;  
Articolo 7 G - Brevetti industriali e diritti d'autore ;

Schema di Contratto per l'acquisizione di hardware, software, servizi connessi e manutenzione per il rinnovo dell'infrastruttura di rilevazione presenze e controllo accessi delle sedi centrali e periferiche del Ministero dell'Economia e delle Finanze. ID 1288

Allegato 4 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



Articolo 8 G - Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software ;  
Articolo 9 G - Proprietà dei prodotti ;  
Articolo 10 G - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa ;  
Articolo 12 G - Cauzione ;  
Articolo 13 G - Recesso ;  
Articolo 14 G - Recesso per giusta causa ;  
Articolo 15 G - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito;  
Articolo 16 G - Trasparenza dei prezzi ;  
Articolo 17 G - Subappalto ;  
Articolo 18 G - Foro esclusivo ;  
Articolo 19 G - Trattamento dei dati personali ;  
Articolo 20 G - Condizione particolare di risoluzione ;  
Articolo 21 G - Codice etico - modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231/2001 ;  
Articolo 22 G - Ulteriore condizione risolutiva espressa

L'Impresa  
il legale rappresentante

---